

CONVENZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE DEI FLUSSI DATI NELL'AMBITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI BOLOGNA

Il giornodel mesedell'anno.....

Cig 81454573C2

In esecuzione alla Delibera di Giunta DG/PRO/2023/204 Pg.... I.E. del ...

TRA

COMUNE di BOLOGNA (di seguito per brevità "Comune"), c.f. 01232710374, , nelle persone della Dott.ssa Pompilia Pepe in qualità di Capo-Area dell'Area Risorse Finanziarie e dell'Ing. Cleto Carlini Capo Dipartimento Lavori pubblici, Verde e Mobilità nominati con atto del Sindaco P.G. 69844/2022 del 28.10.2022 che intervengono ai sensi dell'articolo n. 107 comma 3 lett. c) del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e dell'articolo 44 dello Statuto Comunale

E

HERA S.p.A. (di seguito per brevità "Hera" o "Gestore Servizio Rifiuti"), con sede legale in Bologna, viale C. Berti Pichat n. 2/4, codice fiscale, p. IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna BO 04245520376, in qualità di mandataria del R.T.I. costituito da HERA S.p.A. con GIACOMO BRODOLINI Soc.Coop a r.l. (CF. 00326860384) con sede in Viale delle Regioni 35 Comacchio (FE), ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l (CF. 03194231209) con sede in Via Alberto Brasil 91-Modena, la quale interviene in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Orazio Iacono domiciliato per la carica presso la sede legale della mandataria, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di Hera con atto deliberativo del 27.04.2023

Premesso che:

- Il Comune di Bologna con riferimento alla gestione del servizio di raccolta rifiuti, con delibera di Giunta comunale Pg. 356644/2015 del 24.11.2015 ha approvato il progetto preliminare denominato "*Progetto di riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti urbani finalizzato all'applicazione della tariffa puntuale nel comune di Bologna*" e con successiva delibera di Giunta Comunale Pg n. 359097/2017 del 10/10/2017 ha approvato il relativo progetto esecutivo che ha l'obiettivo di introdurre sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati;
- Tale progetto prevede la predisposizione per la contabilizzazione dei conferimenti del rifiuto indifferenziato ai contenitori stradali, attraverso apposita Tessera magnetica fornita da HERA SpA, oltre alla registrazione del numero degli svuotamenti dei contenitori dedicati alla raccolta domiciliare indifferenziata di volume predeterminato e dotati di TAG-RFID;
- Al fine di procedere con l'implementazione del progetto nelle tempistiche previste il Comune di Bologna ed Hera SpA hanno sottoscritto una Convenzione, approvata con Delibera 341504/2019, volta a definire i necessari flussi informativi fra la banca dati TARI, gestita dal Comune di Bologna, e la banca dati del Gestore relativa alla gestione delle dotazioni, alla loro associazione alle utenze censite ed al monitoraggio dei conferimenti effettuati, nonché le modalità, tempi e supporti per lo scambio dei flussi informativi;
- La durata della Convenzione era stabilita dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2022, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di tre anni fino all'aggiudicazione della gara dei servizi ambientali indetta da ATERSIR;

Considerato che:

- in data 29 dicembre 2021 è stato sottoscritto il contratto di concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel

bacino territoriale di Bologna fra ATERSIR e il RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l., ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l.;

- l'art. 43 del Disciplinare Tecnico prevede la consegna delle dotazioni alle utenze si riferisca, per il Comune di Bologna, inerito all'Allegato A.14;

- tale Allegato A.14 al punto 8, richiama quanto disposto dalla Convenzione citata in merito alla consegna e gestione delle dotazioni e della necessaria gestione dei flussi di dati, e prevede che la Convenzione stessa sia soggetta a rinnovo a seguito del subentro del nuovo Gestore del servizio e fino al 31/12/2024, data a partire dalla quale la gestione delle dotazioni dovrà ottemperare a quanto disposto dall'art. 43 del disciplinare Tecnico sopra citato, che pone in capo al Gestore, nell'ambito della Concessione, le operazioni di consegna di tutti i dispositivi per il conferimento dei rifiuti;

Considerato inoltre che:

- si rende necessario garantire una continuità al modello organizzativo già in essere, finalizzato alla contabilizzazione dei conferimenti ed allo scambio dei flussi informativi tra il Comune ed il Gestore del Servizio volti alla gestione della TARIP da parte del Comune;

- le attività svolte nel periodo di vigenza della Convenzione hanno peraltro evidenziato aspetti che rendono necessario un approfondimento sull'analisi delle utenze non dotate di dispositivo per conferire e sulla definizione di processi volti a predisporre la consegna dei dispositivi ai soggetti che non ne risultano dotati;

- tale approfondimento necessita di essere integrato nelle attività previste dalla citata Convenzione, in quanto interessano aspetti di condivisione di banche dati ed operazioni di consegna di attrezzature, definendo i tempi, le modalità delle operazioni di consegna ed i relativi oneri economici;

- si rende quindi necessario procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione fino al 31/12/2024, data a partire dalla quale è prevista la presa in carico, da parte del Gestore della consegna delle previste attrezzature alle utenze e l'associazione dell'attrezzatura fornita all'utente, come riportato nel punto 8 dell'Allegato A.14 della Concessione del servizio di gestione dei rifiuti vigente;

VISTI

-L'art. 50 comma 1 del D.lgs 82/2005 che prevede << *I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico* >>; comma 2.<<*Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive.*>> .

-l'art. 3bis della L. 241/1990 che dispone <<*Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati*>>;

- Il Regolamento UE n. 2016/679 in materia di Trattamento dati personali e tutela della Privacy;

Verificata dai responsabili dei settori/servizi interni all'Ente, per la parte di competenza, la conformità della presente convenzione alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, del codice della Privacy nonché alle regole tecniche e agli standard di comunicazione stabiliti dall'Agenda digitale per l'accessibilità telematica ai dati delle Pubbliche Amministrazioni.

Per tutto quanto esposto tra le parti si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente convenzione sono adottate le seguenti definizioni:

Base di dati (o banca dati): insieme di dati omogenei, di interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi su supporti informatici, organizzati e accessibili mediante uno strumento software (ad es. sistemi di gestione di basi di dati, sistemi di information retrieval ecc.);

Dato delle pubbliche amministrazioni o gestore di pubblico servizio: il dato formato o comunque trattato da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio;

Dato pubblico: dato conoscibile da chiunque;

Dotazioni: l'insieme dei contenitori, bidoncini, sacchi, tessere, per la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti prodotti da un nucleo domestico o non domestico

RFID: tecnologia di identificazione automatica basata sulla propagazione nell'aria di onde elettro-magnetiche, che consente la rilevazione automatica (hand free), massiva ed a distanza di oggetti e dati

TAG: Carattere o sequenza di caratteri che funge da marcatore, per rendere possibile la ricerca all'interno di un file o tra vari file (Etichetta a scomparsa che illustra un'immagine digitale)

Tessera Smeraldo: è una soluzione standard di mercato, di tipo "contactless" (n.d.r. senza contatto) che fa uso della tecnologia Near-Field Communication (NFC) e fornisce connettività senza fili (RF) bidirezionale a corto raggio

Tessera Virtuale: codice tessera che può essere attivato sull'applicazione "Il Rifiutologo" come modalità alternativa alle Tessere Smeraldo con le stesse funzionalità

Tarip: E' la tariffa del servizio rifiuti avente natura tributaria, prevista dall'art.1 comma 668 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità), adottata dai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Servizio Rifiuti: comprende le attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; esso include in particolare, la raccolta, il trasporto e l'avvio a smaltimento, l'attività di spazzamento delle strade e dei luoghi pubblici o privati ad uso pubblico.

Conferimento: la consegna dei rifiuti al sistema di raccolta domiciliare e/o stradale approntato dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

Responsabile del Servizio Comunale: Il Tecnico debitamente nominato dal Comune a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali.

Responsabile Operativo: Il tecnico debitamente nominato da Hera al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme contrattuali relative all'esecuzione del servizio contrattuale. Il Responsabile Operativo potrà indicare alcuni coordinatori ai quali demandare compiti di natura operativa per alcuni servizi o per alcuni territori.

Art. 3 Oggetto della Convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Gestore Servizio Rifiuti ed il Comune in ordine all'implementazione della base dati per la determinazione del tributo puntuale, con le informazioni relative alla gestione delle dotazioni (consegna, ritiro, sostituzione) ed ai dati di conferimento dei rifiuti indifferenziati.

A tal scopo la convenzione definisce i processi ed i relativi flussi dei dati da scambiare tra le Parti, la messa a disposizione di un sistema informativo da parte del Gestore Servizio Rifiuti, le macro-attività di riorganizzazione dei servizi sul territorio funzionali al raggiungimento dell'obiettivo.

Tutte le attività di dettaglio e in particolare i processi e le attività utili alla definizione delle modalità di scambio delle informazioni, l'indicazione dei referenti del servizio con i relativi recapiti, la regolamentazione delle rispettive prestazioni delle Parti, la determinazione dei corrispettivi per i resi, ed ogni altro aspetto teso a regolare la puntuale esecuzione del servizio, saranno indicati puntualmente negli allegati al presente atto per farne parte integrante.

Art. 4 Definizione dei Macro-Processi

Sono individuate le attività ed i flussi di informazioni gestiti nell'ambito della presente convenzione, per la cui descrizione puntuale si rimanda all'allegato 1.

È prevista la predisposizione di un sistema informativo adeguato a supportare il processo, le attività di adeguamento operativo del servizio rifiuti e l'attività di gestione dell'associazione dati delle dotazioni e dei conferimenti.

In tale contesto Hera realizza, su supporti informatici propri o di cui detiene idonee licenze, la base dati atta alla determinazione e gestione dei dati di campo, funzionali alla determinazione della tariffa TARIP, che mette a disposizione del Comune.

A tal fine il Comune, con la sottoscrizione del presente atto, consente l'accesso alla banca dati anagrafica TARI Comunale ed ai suoi aggiornamenti al fine dell'alimentazione del sistema informativo messo a disposizione dal gestore del servizio, con fine e scopo di gestire adeguatamente dotazioni e conferimenti.

Le dotazioni ed attrezzature per il conferimento dei rifiuti, che sono state o che dovranno essere consegnate alle utenze, saranno dotate dei seguenti codici identificativi:

- i codici TESSERA per i conferimenti in cassonetto
- le etichette elettroniche per i conferimenti sui contenitori (TAG)

La base dati così realizzata, presente e mantenuta sui sistemi informatici messi a disposizione da HERA, viene resa disponibile al Comune per le successive attività di alimentazione ed aggiornamento relative alla normale gestione della platea di contribuenti e per la conseguente nuova associazione con i dispositivi assegnati. Sulla stessa base dati HERA farà confluire le informazioni relative ai conferimenti che il Comune potrà acquisire, predisponendo idonei strumenti di interazione, per utilizzarli successivamente nelle elaborazioni sviluppate dall'autonomo gestionale "Tributi e Servizi al cittadino".

Le Parti concordano che è fondamentale, per il successo del processo descritto, accompagnare le attività di trasferimento dei dati con attività di reciproco supporto all'acquisizione delle banche dati oltre che con attività di formazione e informazione necessarie a garantire la corretta lettura ed interpretazione dei dati trasferiti.

Congiuntamente alla distribuzione delle attrezzature, HERA rileverà le mancate associazioni con la base dati messa a disposizione dal Comune, segnalandole al Comune per le necessarie attività di verifica e di allineamento dell'anagrafica, e provvederà alla gestione dei dati limitatamente a:

- consegna /ripristino / ritiro / sostituzione dotazioni, attrezzature, tessere;
- gestione dei processi atti a garantire il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini;
- monitoraggio e comunicazione dei dati di conferimento rilevati per ciascun codice dotazione;
- analizzare le utenze prive di dispositivi associati sulla base di categoria di utenza, di locale soggetto a tassazione e di ubicazione;
- proporre una procedura che, sulla base delle categorie di utenze sopra citate, consenta il contatto finalizzato alla consegna delle dotazioni;

- prevedere le modalità di contatto diretto e diretto con tali utenze e la conseguente consegna delle dotazioni;
- elaborare un monitoraggio trimestrale delle utenze

La successiva messa a regime del servizio di raccolta con sistemi di misurazione puntuale dei conferimenti del rifiuto indifferenziato contempla una specifica identificazione degli ambiti di competenza di HERA e del Comune. In particolare:

- a) Hera provvederà:
 - alla gestione e manutenzione dell'anagrafica delle dotazioni, preoccupandosi di rendere disponibili le nuove dotazioni per le attività di associazione ad ogni utenza inserita o modificata dal Comune al fine di mantenere allineata la base dati;
 - all'associazione delle informazioni relative ai conferimenti di rifiuti rilevate mediante le tecnologie atte a monitorare i conferimenti, al fine di rendere il dato conforme all'utilizzo da parte del Comune nel proprio gestionale dei tributi;
 - al monitoraggio e gestione per le attività di propria competenza relative alle segnalazioni che comportano una verifica del malfunzionamento delle tecnologie.
- b) Il Comune provvederà:
 - All'alimentazione della base dati presente e mantenuta sui sistemi messi a disposizione da HERA con le informazioni relative alle nuove utenze e dotazioni consegnate, alle cessazioni per la disabilitazione dei codici delle dotazioni, nonché alle richieste di sostituzione e/o riconsegna operate dallo sportello di front office del soggetto incaricato dal Comune per la gestione del tributo;
 - alla gestione delle anomalie ed incongruenze delle letture, alla bonifica ed alla definizione di azioni correttive;
 - al monitoraggio e gestione delle attività di propria competenza relative alle segnalazioni che comportano una verifica preliminare della posizione contributiva e/o di scorretto utilizzo delle dotazioni tecnologiche disponibili agli utenti connesse alla stessa;

Art. 5 Accesso ai dati - Finalità – Referenti di progetto

L'accesso ai dati oggetto della presente Convenzione avverrà, sia da parte di HERA sia da parte del Comune, secondo i tracciati convenuti fra le Parti inseriti negli Allegati 2 e 3 , per ciascun flusso di dati, formati secondo criteri di pertinenza e necessità per il raggiungimento delle finalità di rispettiva competenza.

L'accesso alle reciproche banche dati sarà possibile direttamente o per mezzo di un terzo fornitore, con un collegamento informatico di tipo sicuro.

I dati comunali acquisiti, sono successivamente integrati da HERA sul proprio sistema informativo o sui sistemi di supporto di un terzo fornitore di cui detiene licenze d'uso. A tal fine saranno utilizzati applicativi funzionali alla gestione sul campo delle attività di consegna dotazione ed alla registrazione dei conferimenti.

I responsabili di progetto di ciascuna delle parti della presente convenzione, assumono anche la funzione di Responsabili del trattamento dei dati di competenza della Unità organizzativa cui sono preposti e sono di seguito individuati:

- per HERA Spa – Direzione Servizi Ambientali – Area Bologna Imola - il Responsabile è Alberto Santini
- Per il Comune di Bologna i responsabili sono: la dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie - Emilia Ammirati e il Direttore (a.i.) del Settore gestione bene pubblico Ing. Cleto Carlini

Nel trattamento dei dati acquisiti le Parti ed i rispettivi Responsabili si obbligano:

- a) a utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità dichiarate nella presente Convenzione, rispettando i principi di pertinenza e non eccedenza;
- b) a gestire i dati su propri sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione, variando la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche, fermo restando l'onere di restituire in seguito, all'altra Parte, le informazioni secondo i tracciati definiti;

- c) a procedere all'accesso e al trattamento dei dati personali osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato da Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha recepito il Reg. UE 2016/679.
- d) a cancellare e non utilizzare in alcun modo i dati ricevuti qualora il loro trattamento non sia più necessario o parte dei dati siano eccedenti rispetto alle finalità perseguite;
- e) a formare gli incaricati al trattamento dati e controllarne il corretto utilizzo.

Art. 6 Responsabilità Trattamento dati – Malleva

Le parti sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato da Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha recepito il Reg. UE 2016/679.

Ciascuna Parte della presente Convenzione si impegna a tener indenne l'altra da qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivarle dall'utilizzo di dati formati dalla prima, relativamente ai quali questa si sia resa responsabile di accertate violazioni della normativa privacy o di clausole della presente convenzione. In tal caso, ciascuna di esse sarà manlevata e indennizzata da qualsiasi conseguenza sia civile che amministrativa, danno, costo sopportati per effetto di accertate violazioni imputabili all'altra Parte.

Ciascuna parte sarà invece direttamente ed unicamente responsabile delle conseguenze derivanti da eventuali violazioni proprie delle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali riferibili ad azioni o omissioni che le siano imputabili.

Art. 7 Designazione di Hera spa quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

Il Comune è il Titolare delle banche dati TARI e di eventuali ulteriori banche dati comunali a cui è consentito l'accesso da parte di Hera spa che effettua, ai sensi della presente Convenzione, trattamento di dati personali.

In virtù di tale trattamento e a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e del D.lgs 101/2018 di armonizzazione, Hera SPA è designata, dal Comune di Bologna, quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello stesso Regolamento EU n. 2016/679 e le Parti stipulano l'accordo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (Allegato n. 5) al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza alla normativa.

Hera spa, si obbliga quindi a dare esecuzione alla presente Convenzione conformemente a quanto previsto nell'Allegato n. 5

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'Allegato n. 5 nonché delle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 8 Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo corrispondente a tali prestazioni è inserito nell'ambito dei servizi integrativi richiesti per l'anno 2023 e successivo anno 2024, così come approvati nella pianificazione economica e finanziaria del servizio disposta dall'Ente Territorialmente competente (Delibera di Consiglio comunale DC/PRO/2023/29 PG. 298473/2023 del 26.04.2023)

Art. 9 Obblighi

A conclusione, o a risoluzione anticipata, della presente Convenzione, HERA spa deve assicurare i servizi necessari per trasmettere al personale incaricato dall'Amministrazione tutti i dati e la documentazione acquisiti nel corso del servizio per garantire la regolare prosecuzione dei servizi con riferimento alle seguenti macro-categorie:

- attrezzature/dotazioni assegnate all'utenza;
- attrezzature/dotazioni disponibili a magazzino;
- conferimenti per utenza.

- la consegna all'Amministrazione di tutta la documentazione che dovesse rendersi necessaria per garantire l'efficacia del trasferimento all'Amministrazione Comunale dei dati necessari e attinenti al servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 10 Patto di riservatezza

Le parti assumono reciprocamente l'impegno per sé e per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e sub – fornitori, di mantenere la più assoluta riservatezza circa i dati e documenti trattati o di cui verranno a conoscenza a qualsiasi titolo, per la realizzazione del progetto.

Più precisamente, le parti si obbligano a mantenere riservate tutte le informazioni, i processi, i sistemi forniti – sia hardware sia software – ed i dati di cui verranno a conoscenza per l'esecuzione del presente progetto ed in particolare i dati e le informazioni relativi alla struttura ed al personale (ivi inclusi anche i dati personali nonché ogni informazione inerente persone giuridiche, enti e associazioni), i dati e le informazioni inerenti la strutturazione e le strategie, i dati e le informazioni inerenti i sistemi informatici e di telecomunicazione, le analisi, i know-how ed in genere qualsivoglia notizia, di natura tecnica, legale, economica/fiscale o commerciale inclusi i termini economici del presente accordo, idonea a consentire a chi ne venisse a conoscenza in modo esclusivo, un qualsivoglia vantaggio competitivo, anche minimo, ovvero ad alterare la concorrenza tra gestori in caso di divulgazione (di seguito Informazioni Riservate).

Le Parti si obbligano pertanto a mantenere la più rigorosa riservatezza sulle Informazioni classificate "Riservate" di cui sono venute o verranno a conoscenza e conseguentemente a:

- Gestire le Informazioni Riservate in modo da mantenerle come strettamente riservate e confidenziali impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione;
- Limitare la circolazione interna delle Informazioni Riservate unicamente alle persone che, per ragioni di ufficio o di competenza, abbiano diretta necessità di conoscerle per la realizzazione del progetto, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità.
- Non utilizzare le "Informazioni Riservate" per scopi diversi dalla realizzazione del progetto;
- Non copiare né divulgare e comunicare a terzi le "Informazioni Riservate" ricevute, se non con il preventivo consenso scritto della controparte interessata;
- Non divulgare a terzi i particolari del progetto ovvero i termini e le condizioni di eventuali accordi tra le parti in ordine al progetto stesso;
- Non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualunque forma e con qualunque mezzo le "Informazioni Riservate", salvo che ciò avvenga strumentalmente all'esecuzione del progetto, alle sole persone nello stesso coinvolte e nella misura strettamente necessaria per consentirne l'esecuzione.

Resta espressamente inteso che tutto quanto verrà prodotto e/o sviluppato e/o consegnato da Hera durante la realizzazione del Progetto resterà di proprietà esclusiva del Gruppo Hera che potrà farne uso illimitato.

Resta, altresì inteso che i materiali, i dati, i processi, i software e quant'altro di proprietà del Gruppo Hera, preesistenti alla realizzazione del progetto, saranno considerati "Informazioni Riservate" del Gruppo Hera, fatto salvo quanto previsto all'art. 9.

Inoltre il Comune si obbliga, in particolare, a non utilizzare le "Informazioni Riservate" relative al progetto, per se stesso o altri, per finalità diverse da quelle previste nella presente Convenzione o per le finalità per cui ne è venuto a conoscenza, durante l'esecuzione del presente accordo o dopo la scadenza della Convenzione.

Tale Patto di riservatezza è efficace per tutta la durata della Convenzione (fino al 31/12/2024). Il Patto è derogabile, sia in corso di efficacia della Convenzione, sia successivamente alla sua scadenza, qualora la comunicazione dei dati sia dovuta per ordine dell'Autorità giudiziaria o di

altre Autorità (Forze dell'ordine o pubblici ufficiali in genere) per l'esercizio di attività istituzionali, indagini di polizia etc... In tal caso, il soggetto richiesto di fornire le informazioni o i dati, sarà tenuto a darne preventiva notizia all'altra Parte, – in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultima.

In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, la Parte danneggiata potrà dichiarare risolta espressamente la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a mezzo comunicazione scritta inoltrata con raccomandata A.R. o Pec e fatto salvo l'esercizio degli ulteriori diritti e azioni, spettanti in base alla presente Convenzione ed alle norme applicabili.

A seguito di violazione degli obblighi di riservatezza la Parte danneggiata avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti, compreso il rimborso degli importi pagati per eventuali sanzioni irrogate dall'Autorità.

Art. 11 Durata

La presente convenzione acquisisce efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà effetto fino al 31.12.2024.

Ogni modifica del presente atto dovrà risultare in forma scritta, validata da ciascuna delle Parti secondo le rispettive procedure.

Art. 12 Risoluzione - Recesso

La violazione del patto di riservatezza di cui all'art. 11, da parte di uno dei contraenti, comporta la risoluzione espressa della convenzione, con le modalità ivi previste.

L'eventuale grave inadempimento degli obblighi previsti nel presente atto o nei relativi allegati, da parte di uno dei contraenti, può comportare la risoluzione espressa della presente convenzione, fermo restando la preventiva contestazione dei fatti a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla Parte che intende farla valere, salvo il diritto di presentare eventuali controdeduzioni dalla Parte inadempiente, entro 30 gg dalla contestazione.

In caso di risoluzione della convenzione, è compito del Gestore garantire le prestazioni di cui al punto 8 dell'Allegato A_14 al contratto di concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani vigente citato in premessa.

È altresì prevista la risoluzione della Convenzione in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle Parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

Il recesso ai sensi dell'art. 1373, 2° comma del codice civile, potrà avvenire previa comunicazione scritta dall'altra Parte, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC) solo per motivi di interesse pubblico. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento.

Art. 13 Penali

La convenzione non prevede penali aggiuntive rispetto a quelle previste dal vigente contratto di concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani vigente citato nelle premesse.

Art. 14 Norme di Rinvio – Foro competente

L'interpretazione delle clausole della presente Convenzione dovrà tener conto della disciplina specifica applicabile al caso concreto con particolare riguardo al Reg. n. 679/2016 per la normativa privacy, nonché della buona fede contrattuale delle parti, in funzione delle finalità perseguite; si applicano inoltre gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.

Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente accordo sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Bologna.

Art. 15 Registrazione

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte che vorrà provvedervi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). I corrispettivi relativi alla presente Convenzione sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/72, n. 633 e successive modifiche e integrazioni. Tutte le spese relative a tasse, imposte, bolli e tributi in genere sono a carico di Hera S.p.A che provvede all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Art. 16 Allegati

Allegato 1: Progetto Comune di Bologna – Macro processi, processi, attività

Allegato 2: Tracciato scambio dati TARI

Allegato 3 Tracciato segnalazioni COBO

Allegato 4: referenti operativi

Allegato 5: Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

Per il Comune di Bologna

Dott. Pompilia Pepe (documento firmato digitalmente)

Dott. Cleto Carlini (documento firmato digitalmente)

per HERA S.p.A.

Dott. Orazio Iacono (documento firmato digitalmente)